

D. M. 30 07 1997, n. 406
- Regolamento Recante le Dotazioni
delle Attrezzature e delle
Strumentazioni delle Imprese
Esercenti Attività di Autoriparazione

in S. O. alla G. U. 28 11 1997, n. 278.

sommario

Articolo 1	1
Articolo 2	1
Articolo 3	1
Allegato unico	1
TABELLE	1

Articolo 1

1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05,1998 NC 195-06, NC 195-07, NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento del quale vistate dal Ministero proponente fanno parte integrante, riguardanti le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di autoriparazione nonché quelle di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attività rispettivamente nelle sezioni previste nell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

Articolo 2

1. Sono approvate le tabelle C.U.N.A. NC 195-14, NC 195-16,

195-30, NC 195-31, NC 195-32, NC 195-33, NC 195-34, allegate al presente regolamento, del quale vistate dal Ministero proponente fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna delle sezioni indicate all'art. 1.

2. Le attività limitate per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1 sono le seguenti:

- attività di autoriparazione sezione elettrauto e motoristica sottosezione ciclomotori e motoveicoli;
- attività di autoriparazione sezione elettrauto sottosezione ciclomotori e motoveicoli;
- attività di autoriparazione sezione gommista sottosezione ciclomotori e motoveicoli;

- attività di autoriparazione sezione carrozzeria sottosezione veicoli industriali ed autobus;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione macchine agricole ed operatrici;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione sistemi di alimentazione del combustibile;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione rettifica motori;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione radiatorista;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione impianti GPL metano;
- attività di autoriparazione sezione meccanica e motoristica sottosezione sostituzione marmitte, montaggio ganci di traino;
- attività di autoriparazione sezione carrozzeria sottosezione verniciatura;
- attività di autoriparazione sezione carrozzeria sottosezione lattoneria;
- attività di autoriparazione sezione carrozzeria sottosezione veicoli da campeggio e simili.

Articolo 3

1. Le attrezzature e le strumentazioni indicate nel presente decreto possono essere sostituite da altre attrezzature e strumentazioni più complesse che svolgano la stessa funzione, con identico livello di precisione ed affidabilità.

2. Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 marzo 1994, n. 358 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994), recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbano essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

Allegato unico

TABELLE

(Omissis).

note